



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Risoluzione del 15/04/2008 n. 154

Oggetto:

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dell'ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, commi 5 e 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Testo:

L'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) prevede un'ulteriore detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per le abitazioni principali, con esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 euro. L'importo della detrazione, fruibile fino a concorrenza del suo ammontare, e' rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede che il minor gettito derivante dall'applicazione di tale detrazione e' rimborsato ai comuni con oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'atto del versamento delle somme dovute a titolo di ICI mediante il modello F24, i contribuenti indicano l'importo dell'ulteriore detrazione in oggetto utilizzando il seguente codice tributo a tal fine istituito:

"3900" - denominato "ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il nuovo codice tributo e' esposto esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" della "Sezione ICI ed altri tributi locali" unitamente al codice catastale del comune ove e' ubicato l'immobile adibito ad abitazione principale (e le eventuali pertinenze) nonche' all'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Tale codice tributo e' utilizzato soltanto in presenza di somme esposte, per il medesimo comune e per il medesimo anno di riferimento, nella colonna "importi a debito versati", identificate con i codici tributo 3901 - "ICI per abitazione principale" e 3904 - "ICI per altri fabbricati". L'importo dell'ulteriore detrazione, a parita' di codice catastale, non deve essere superiore agli importi a debito relativi all'abitazione principale ed alle eventuali pertinenze.

Inoltre, la detrazione non puo' superare l'importo complessivo annuale di 200 euro e mensile di 16,67 euro, come indicato nella risoluzione n. 11/DF del 10 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Si riporta di seguito un esempio di compilazione del modello F24 formulato in base alle ipotesi sotto indicate.

- Versamento eseguito in unica soluzione per un'abitazione principale senza pertinenze, ubicata nel comune di Roma;
- aliquota ICI: 4,6 per mille;
- valore imponibile ICI: 105.000,00 euro;
- importo ICI lordo: 483,00 euro;
- detrazione ICI a carico del comune: 103,29 euro;
- ulteriore detrazione ICI a carico dello Stato: 139,65 euro (1,33 per mille calcolato sulla base imponibile).

In tale caso, nella colonna "importi a debito versati", con il codice tributo 3901 deve essere riportata l'imposta (379,71 euro), determinata quale differenza tra l'importo lordo ICI calcolato sull'abitazione principale (483,00 euro) e l'importo della detrazione a carico del comune

Risoluzione del 15/04/2008 n. 154

(103,29 euro) riportato nell'apposito campo "detrazione ICI abitazione principale". Con il codice tributo 3900, nella colonna "importi a credito compensati" e' evidenziata l'ulteriore detrazione a carico dello Stato (139,65 euro), da sottrarre all'importo esposto nella colonna "importo a debito versati" (379,71 euro). L'importo risultante da tale operazione, pari a 240,06 euro ($379,71 - 139,65 = 240,06$ euro) deve essere riportato nella colonna relativa al saldo.

(Omissis)La tabella è visibile in formato PDF

Nel caso in cui siano da esporre esclusivamente somme dovute a titolo di ICI per abitazione principale e relative pertinenze, totalmente compensate per effetto dell'ulteriore detrazione a carico dello Stato, la "Sezione ICI ed altri tributi locali" a saldo zero non deve essere compilata, ferma restando l'eventuale compilazione delle altre sezioni del modello F24. Si precisa che l'efficacia operativa di tale codice tributo decorre dal 12 maggio 2008.

TRIBUTO	MODALITA' DI UTILIZZO (1)	TIPO TRIBUTO	RIFERIMENTO TRIBUTO		CODICE UFFICIO (4)	CODICE ATTO (5)	DESCRIZIONE
			RATEAZIONE/ REGIONE/ PROV. (2)	ANNO DI RIFERIMENTO (3)			
3900	R	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 - RISOLUZIONE N. 154 DEL 15 APRILE 2008
3901	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
3902	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI
3903	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI
3904	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI
3906	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI
3907	D	ICI ed altri tributi locali (*)	0000	AAAA			IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI
3910	D	Altri tributi locali (**)	0000	AAAA			OBLAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI – ART. 32, COMMA 32, D. L. 30/09/2003, N. 269
3920	D	TARSU/TARIFFA (***)	0000	AAAA			TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI
3921	D	TARSU/TARIFFA (***)	0000	AAAA			TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFA GESTIONE RIF. URBANI-INTERESSI
3922	D	TARSU/TARIFFA (***)	0000	AAAA			TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFA GESTIONE RIF. URBANI-SANZIONI
3926	D	IMPOSTA DI SCOPO (***)	0000	AAAA			IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 145, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - RISOLUZIONE N. 156 DEL 16 APRILE 2008
3927	D	IMPOSTA DI SCOPO (***)	0000	AAAA			IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 145, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - INTERESSI - RISOLUZIONE N. 156 DEL 16 APRILE 2008
3928	D	IMPOSTA DI SCOPO (***)	0000	AAAA			IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 145, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - SANZIONI - RISOLUZIONE N. 156 DEL 16 APRILE 2008
3931	D	TOSAP/COSAP (***)	0000	AAAA			TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP)
3932	D	TOSAP/COSAP (***)	0000	AAAA			TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP)
3933	D	TOSAP/COSAP (***)	0000	AAAA			TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) - INTERESSI
3934	D	TOSAP/COSAP (***)	0000	AAAA			TASSA/CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP/COSAP) - SANZIONI

(1)	L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito.
	L'indicazione del termine "R" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per fruire di importi a credito.
	L'indicazione del termine "E" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo può essere utilizzato sia per il versamento di imposte a debito che per fruire di importi a credito.

NOTE		La presenza del termine "(C)" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo è utilizzabile solo presso il Concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
	(2)	Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di rate complessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da riferire con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Province autonome e T1- Tabella Enti locali.
	(3)	Nella colonna ANNO DI RIFERIMENTO, 'AAAA' richiede l'indicazione dell'anno cui si riferisce il versamento, '0000' non richiede l'indicazione dell'anno.
		La presenza del carattere "(S)" a lato del formalismo 'AAAA' sta a significare che l'anno da indicare è quello nel quale si effettua la compensazione del credito.
	(4)	L'indicazione del termine "SI" nella colonna CODICE UFFICIO sta a significare che per il tributo deve essere indicato il CODICE UFFICIO.
	(5)	L'indicazione del termine "SI" nella colonna CODICE ATTO sta a significare che per il tributo deve essere indicato il CODICE ATTO.
	(*)	Nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE della SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI deve essere indicato il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili per i quali si effettua il pagamento dell'ICI.
	(**)	Nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE della SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI deve essere indicato il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione.
(***)	Nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE della SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI deve essere indicato il codice catastale del comune in cui sono ubicati gli immobili oppure sono situati le aree e gli spazi occupati, presente nella tabella dei Comuni convenzionati.	